

L. 21 marzo 1983, n. 149 (1).

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a

Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978:

a) convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa;

b) convenzione europea sull'ottenimento all'estero di informazioni e di prove in materia amministrativa.

2. Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla

loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 17 e 23 delle convenzioni stesse.

Traduzione non ufficiale

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

Convenzione europea sulla notifica all'estero di documenti in materia amministrativa

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione; Considerando che scopo del Consiglio d'Europa è la realizzazione di una più stretta unione fra i suoi

Membri, nel rispetto in particolare della preminenza del diritto nonché dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Convinti che la creazione di mezzi adeguati di reciproco aiuto in materia amministrativa contribuisce a realizzare tale obiettivo;

Considerando l'importanza della notifica all'estero dei documenti in materia amministrativa di cui è

importante informare in tempo utile i destinatari,

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Campo d'applicazione della Convenzione

1. Gli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi reciproca assistenza per la notifica dei documenti in materia amministrativa.
2. La presente Convenzione non si applica in materia fiscale, né in materia penale. Tuttavia ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni momento successivo, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione, per le domande che gli sono indirizzate, si applica in materia fiscale nonché ad ogni procedura relativa ad ogni infrazione la cui repressione non sia, al momento in cui viene richiesta la mutua assistenza, di competenza della propria autorità giudiziaria. Tale Stato potrà indicare, nella sua dichiarazione, che intende avvalersi della mancanza di reciprocità.
3. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione, o in ogni momento nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, le materie amministrative alle quali non si applicherà la presente Convenzione. Ogni altro Stato contraente potrà avvalersi della mancanza di reciprocità.
4. Le dichiarazioni previste dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo acquisteranno efficacia, a seconda dei casi, al momento dell'entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato che le ha formulate, o tre mesi dopo il loro ricevimento da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tali dichiarazioni potranno essere ritirate completamente o in parte mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà efficacia tre mesi dopo la data di ricevimento di tale dichiarazione.

Articolo 2

Autorità centrale

1. Ogni Stato contraente designa un'autorità centrale incaricata di ricevere le domande di notifica dei documenti in materia amministrativa provenienti da autorità di altri Stati contraenti e di darvi seguito. Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più autorità centrali.
2. Ogni Stato contraente ha la facoltà di designare altre autorità aventi le stesse funzioni dell'autorità centrale. Esso ne determinerà la competenza territoriale. Tuttavia, l'autorità richiedente ha sempre il diritto di rivolgersi direttamente all'autorità centrale.
3. Ogni Stato contraente ha la facoltà, inoltre, di designare una autorità mittente incaricata di centralizzare le domande di notifica provenienti dalle proprie autorità e di trasmetterle alla competente autorità centrale straniera. Gli Stati federali hanno la facoltà di designare più autorità mittenti.
4. Le summenzionate autorità devono essere costituite da servizi ministeriali o da altri servizi ufficiali.
5. Ogni Stato contraente comunicherà, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, la denominazione e l'indirizzo delle autorità designate, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 3

Domanda di notifica

Ogni domanda di notifica viene indirizzata all'autorità centrale dello Stato richiesto. Essa deve essere compilata conformemente al fac-simile di modulo allegato alla presente Convenzione, accompagnata dal documento che deve essere notificato. Tali documenti vengono trasmessi in duplice esemplare; la mancata esecuzione di tale formalità non potrà giustificare un rifiuto a dar seguito alla domanda.

Articolo 4

Esecuzione della legalizzazione

La domanda di notifica ed i suoi allegati trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono esenti da legalizzazione, da postilla e da ogni equivalente formalità.

Articolo 5

Regolarità della domanda

Se l'autorità centrale dello Stato richiesto ritiene che le disposizioni della presente Convenzione non siano state rispettate, ne informa immediatamente l'autorità richiedente, precisando i rilievi articolati nei confronti della domanda.

Articolo 6

Modalità di notifica

1. L'autorità centrale dello Stato richiesto procede, ai sensi della presente Convenzione, alla notifica:

a) sia in base alle forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto per la notifica dei documenti redatti in tale Stato e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;

b) sia in base alla forma particolare richiesta dalla autorità richiedente, purché tale forma non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto.

2. Tranne il caso previsto al comma b), del paragrafo 1, del presente articolo, il documento può

essere sempre consegnato al destinatario che l'accetti volontariamente.

3. Quando l'autorità richiedente chiede che la notifica sia effettuata entro un termine determinato, l'autorità centrale dello Stato richiesto accede a tale richiesta se tale termine può essere rispettato.

Articolo 7

Lingue

1. Quando un documento straniero deve essere notificato conformemente al comma a) del paragrafo

1 e al paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione, non viene richiesta la traduzione.

2. Tuttavia, in caso di rifiuto di notifica del documento da parte del suo destinatario per il motivo di non conoscere la lingua nella quale esso è redatto, l'autorità centrale dello Stato richiesto fa effettuare la traduzione del documento nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato. Essa può, inoltre, richiedere alla autorità richiedente che il documento sia tradotto ed accompagnato da una traduzione nella lingua ufficiale od in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto.

Articolo 8 Attestato

1. L'autorità centrale dello Stato richiesto o l'autorità che ha effettuato la notifica redige un attestato conforme al fac-simile del modulo allegato alla presente Convenzione. Tale attestato certifica l'esecuzione della domanda. Ove occorra, esso precisa il fatto che ne ha impedito l'esecuzione.
2. L'attestato viene indirizzato direttamente all'autorità richiedente dell'autorità che lo ha redatto.
3. L'autorità richiedente può richiedere alla autorità centrale dello Stato richiesto di autenticare un attestato che non sia stato redatto da tale autorità centrale quando l'autenticità di tale attestato venga contestata.

Articolo 9 Formule di domanda e d'attestato

1. Le diciture stampate nel fac-simile del modulo allegato alla presente Convenzione devono essere redatte in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa. Esse possono, inoltre, essere redatte nella lingua ufficiale od in una delle lingue ufficiali dello Stato dell'autorità richiedente.
2. Gli spazi in bianco corrispondenti a tali diciture devono essere compilati sia nella lingua ufficiale od in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto, sia in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa.

Articolo 10 Notifica da parte dei funzionari consolari

1. Ogni Stato contraente ha la facoltà di far procedere direttamente e senza costrizione, i propri funzionari consolari o, se le circostanze lo richiedono, i propri agenti diplomatici, alle notifiche dei documenti a persone che si trovino sul territorio di altri Stati contraenti.
2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, opporsi, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, all'uso di tale facoltà sul proprio territorio nel caso in cui un documento debba essere notificato ad uno dei suoi cittadini o ad un cittadino di

uno Stato terzo o ad un
apolide. Ogni altro Stato contraente potrà valersi della mancanza di reciprocità.
3. La dichiarazione prevista al paragrafo 2 del presente articolo avrà efficacia al
momento
dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei confronti dello Stato che
l'ha formulata. Essa
potrà essere ritirata mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio
d'Europa. Il ritiro avrà efficacia tre mesi dopo la data di ricezione di tale
dichiarazione.

Articolo 11

Notifica a mezzo posta

1. Ogni Stato contraente ha la facoltà di provvedere direttamente a mezzo
posta alle notifiche di
documenti a persone che si trovino sul territorio di altri Stati contraenti.
2. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito dello strumento di
ratifica, di accettazione, di
approvazione o di adesione, o in ogni momento nei cinque anni che seguiranno
l'entrata in vigore della
presente Convenzione nei suoi confronti, opporsi, mediante dichiarazione
indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa, in modo generale o parziale, sia a motivo
della cittadinanza del
destinatario, sia per categoria di determinati documenti, all'uso di tale facoltà
sul proprio territorio.
Ogni altro Stato contraente potrà valersi della mancanza di reciprocità.
3. La dichiarazione prevista dal paragrafo 2 del presente articolo acquisterà
efficacia, a seconda dei
casi, al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei
confronti dello Stato che l'ha
formulata, o tre mesi dopo la sua ricezione da parte del Segretario Generale
del Consiglio d'Europa.
Essa potrà essere ritirata completamente o in parte mediante dichiarazione
indirizzata al Segretario
Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto tre mesi dopo la data di
ricezione di tale
dichiarazione.

Articolo 12

Altre vie di trasmissione

1. Ogni Stato contraente ha la facoltà di utilizzare la via diplomatica o
consolare per richiedere la
notifica di documenti.

2. La presente Convenzione non si oppone a che gli Stati contraenti si accordino per ammettere, ai fini della notifica, vie di trasmissione diverse da quelle previste dagli articoli precedenti ed in particolare la comunicazione diretta tra le loro rispettive autorità.

Articolo 13

Spese

1. Quando viene effettuata la notifica di un documento straniero conformemente al comma a) del paragrafo 1 e al paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente Convenzione, questa non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi dello Stato richiesto.

2. L'autorità richiedente è tenuta a pagare o a rimborsare le spese causate dall'impiego della forma di notifica che essa ha richiesto conformemente al comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 6.

Articolo 14

Rifiuto di esecuzione

1. L'autorità centrale dello Stato richiesto alla quale è stata inviata una domanda di notifica può rifiutarsi di darvi seguito:

- a) quando essa ritiene che la materia su cui verte il documento da notificare non costituisce materia amministrativa ai sensi dell'articolo 1 della presente Convenzione;
- b) quando essa ritiene che la sua esecuzione sia di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico ed altri interessi essenziali di tale Stato;
- c) quando il destinatario non viene trovato all'indirizzo indicato dall'autorità richiedente e il suo indirizzo non può essere facilmente determinato.

2. In caso di rifiuto, l'autorità centrale dello Stato richiesto ne informa immediatamente l'autorità richiedente indicandone i motivi.

Articolo 15

Termini

Quando un documento viene trasmesso per la notifica sul territorio di un altro Stato contraente, il destinatario, nel caso in cui da tale notifica decorre un termine che lo riguarda, deve disporre di un

periodo di tempo ragionevole la cui valutazione è di competenza dello Stato richiedente, a partire dal momento della consegna del documento, per essere presente, rappresentato o per procedere ad ogni adempimento che si renda necessario a seconda del caso.

Articolo 16

Altri accordi od intese internazionali

Nessuna disposizione della presente Convenzione è suscettibile di pregiudicare gli accordi internazionali e gli altri accordi e intese esistenti o che potranno esistere fra Stati contraenti in materie che siano oggetto della presente Convenzione.

TITOLO II

Disposizioni finali

Articolo 17

Entrata in vigore della Convenzione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà soggetta alla loro ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratificherà, l'accetterà o l'approverà successivamente, il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 18

Revisione della Convenzione

A richiesta di uno Stato contraente o dopo il terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione gli Stati contraenti procederanno ad una consultazione multilaterale in seno alla quale

ogni altro Stato membro del Consiglio d'Europa potrà farsi rappresentare da un osservatore, al fine di studiarne l'applicazione, oltre che l'opportunità di effettuarne la revisione o di ampliare alcune delle sue disposizioni.

Tale consultazione avrà luogo nel corso di una riunione convocata dal Segretario Generale d'Europa.

Articolo 19

Adesione di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro ad aderire alla presente Convenzione, con decisione presa a maggioranza di due terzi dei voti espressi, ivi compresa l'unanimità degli Stati contraenti.

2. L'adesione si effettuerà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che acquisterà efficacia tre mesi dopo la data del deposito stesso.

Articolo 20

Portata territoriale della Convenzione

1. Ogni Stato può, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per il quale sia abilitato a stipulare.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 21

Riserve alla Convenzione

Non sarà ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Articolo 22

Denuncia della Convenzione

1. Ogni Stato contraente potrà, per ciò che lo riguarda, denunciare la presente Convenzione

inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà efficacia il primo giorno del mese che segue lo spirare di un periodo di sei mesi

dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Tuttavia, la Convenzione

continuerà ad applicarsi alle domande di notifica ricevute prima dello spirare di tale termine.

Articolo 23

Funzioni del depositario della Convenzione

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni

Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente al suo articolo 17,

paragrafi 2 e 3;

d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4;

e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 5;

f) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3;

g) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3;

h) ogni dichiarazione o notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3;

i) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, e la data in cui la denuncia prenderà effetto.

In effetto di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 24 novembre 1977, in francese ed inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia conforme a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.

(Seguono le firme).

Allegato

Fac-simile di modulo
previsto dagli articoli 3, 8 e 9 della Convenzione

DOMANDA DI NOTIFICA [1] CONVENZIONE EUROPEA SULLA NOTIFICA
ALL'ESTERO DEI DOCUMENTI IN MATERIA
AMMINISTRATIVA (N.)

Fatto a, il

1. - AUTORITA' RICHIEDENTE

QUALITA':

INDIRIZZO:

2. - AUTORITA' CENTRALE DESTINATARIA

INDIRIZZO:

3. - RIF. DELL'AUTORITA' RICHIEDENTE:

4. - OGGETTO DELLA DOMANDA:

Notifica all'estero di un documento
in materia amministrativa (documento
allegato in duplice esemplare)

5. - ELEMENTI ESSENZIALI DEL DOCUMENTO

.....

.....

6. - DESTINATARIO DEL DOCUMENTO

a) Cognome (in stampatello) e nomi di battesimo:

b) Ove occorra, dettagli supplementari che permettano
l'identificazione del destinatario:

c) Indirizzo:

Località:

Cantone - Contea - Provincia - Stato:

d) Paese:

7. - NOTIFICA RICHIESTA:

+++

a) +++ Secondo le forme legali dello Stato richiesto (articolo 6, paragrafo 1, sottoparagrafo a);

+++

b) +++ secondo la seguente forma particolare (articolo 6, paragrafo 1, sottoparagrafo b) (la traduzione del documento deve essere unita);

+++

c) +++ se del caso, per semplice consegna (articolo 6, paragrafo 2).

L'autorità centrale destinataria è pregata di voler cortesemente rispedire o far rispedire all'autorità richiedente un esemplare del documento - e dei suoi allegati - con l'attestato che figura a tergo.

Firma e/o timbro

RICEVUTA DI RITORNO

8. - AUTORITA' RICHIEDENTE

INDIRIZZO

ATTESTATO

L'autorità sottoscritta ha l'onore di attestare:

.....

+++

9. - +++ CHE È STATO DATO SEGUITO ALLA DOMANDA

Il (data)

In (località, via, numero)

.....

Nella forma seguente:

+++

A +++ secondo le forme legali dello Stato richiesto (articolo 6, paragrafo 1, sottoparagrafo a);

+++

B +-+ secondo la seguente forma particolare (articolo 6, paragrafo 1, sottoparagrafo b);

+-+

C +-+ se del caso, mediante semplice consegna (articolo 6, paragrafo 2).

I documenti citati nella domanda sono stati consegnati a (identità della persona e, se del caso, vincoli con il destinatario dell'atto, parentela, subordinazione o altro):

+-+

10. - +-+ CHE NON È STATO DATO SEGUITO ALLA DOMANDA, a motivo dei seguenti fatti:

.....

11. - ALLEGATI:

+-+

A +-+ conto spese

+-+

B +-+ documenti attestanti l'esecuzione

+-+

C +-+ documenti rispediti

.....

12. - AUTORITA' RICHIESTA

designazione del servizio e del reparto.

Fatto a il

Firma e/o timbro

[1] Lo stampato deve essere redatto in due esemplari, in originale ed in duplicato (articolo 3 della Convenzione).